

numero			Bellinzona
5011	fr	0	16 ottobre 2019
Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Piazza Governo 6 Casella postale 2170 6501 Bellinzona telefono +41 91 814 43 20 fax +41 91 814 44 35 e-mail can-sc@ti.ch			Repubblica e Cantone Ticino

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale di giustizia e polizia
DFGP
Palazzo federale ovest
3003 Berna

Invio per posta elettronica:
boiana.krantcheva@sem.admin.ch;
sascha.finger@sem.admin.ch

Procedura di consultazione concernente l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'ammissione al mercato del lavoro per un periodo di transizione temporaneo in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone

Gentili signore,
Egredi signori,

abbiamo ricevuto la vostra lettera del 14 agosto 2019 in merito alla summenzionata procedura di consultazione e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le seguenti osservazioni.

1. Considerazioni generali

Il Governo cantonale saluta positivamente la conclusione dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'ammissione al mercato del lavoro per un periodo di transizione temporaneo in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea (UE) e dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone. In effetti, considerato che gli Accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE cesseranno di essere applicati al Regno Unito in seguito all'uscita senza Accordo di quest'ultimo il 1. novembre 2019 o in caso di Accordo, dopo la conclusione della fase transitoria, è necessario disporre di nuove basi legali, al fine di evitare vuoti giuridici.

Parimenti, l'Esecutivo cantonale concorda con l'Autorità federale sull'importanza di disporre di una chiara regolamentazione in questo settore anche in futuro, considerato che, sul piano economico, politico e migratorio, il Regno Unito è considerato un partner importante per la Svizzera, con cui è opportuno continuare a mantenere rapporti stretti, stabili e prevedibili anche nel futuro prossimo. Ciò al fine di garantire gli interessi di politica interna ed esterna della Svizzera nell'ambito degli scambi in essere con il Regno britannico.

2. Considerazioni sui singoli aspetti

2.1 Ad art. 4 (Principi di ammissione in Svizzera dei lavoratori subordinati e autonomi del Regno Unito)

La disposizione di cui all'art. 4 cpv. 3 e 5 nell'esame dell'accesso al mercato del lavoro svizzero, esonera i cittadini britannici, lavoratori dipendenti dalla valutazione della priorità su base individuale, come pure dall'esame dei requisiti personali relativi alle qualifiche professionali e l'interesse economico su base individuali, sia per i lavoratori dipendenti che per quelli indipendenti. Questa impostazione a nostro avviso, oltre a non accrescere l'attuale onere amministrativo per le Autorità della migrazione e del lavoro, va nella direzione dello spirito di questo Accordo. Infatti questa agevolazione contribuisce a mantenere i buoni rapporti con il Regno Unito, garantendo un accesso facilitato al nostro mercato del lavoro da parte dei suoi cittadini.

2.2 Ad art. 6 (Mobilità professionale)

Relativamente alla deroga rispetto al regime previsto dalla LStrl, secondo il quale ai titolari di permessi di dimora temporanea (L) è preclusa la mobilità professionale, riteniamo che la stessa sia giustificata, al fine di continuare a garantire ai cittadini britannici una certa mobilità e flessibilità sul nostro mercato del lavoro, mantenendo la situazione di cui godevano finora sotto il regime dell'ALC.

2.3 Ad art. 11 (Comitato misto)

In merito al contenuto di questo disposto, siamo dell'avviso che, per una questione di chiarezza e a scanso di equivoci, sia opportuno indicare in maniera esplicita che la decisione di adottare tetti massimi per l'accesso dei lavoratori britannici al mercato del lavoro svizzero non dipende dal Comitato misto ma che essa rimane di esclusiva pertinenza del Consiglio federale. In effetti questo aspetto non viene menzionato nel testo del disposto ma ci si limita a specificarlo nel Rapporto esplicativo nell'ambito del relativo commento (cfr. Rapporto esplicativo, pto 3, pag. 9)

3. Conclusioni

Per quanto di competenza dell'Autorità della migrazione e del mercato del lavoro osserviamo, relativamente all'impatto sui Cantoni, che l'Accordo in parola non dovrebbe comportare ulteriori aggravii, né dal punto di vista finanziario né amministrativo.

In effetti i contenuti dell'Accordo, in particolare quelli di cui all'art. 4 cpv. 3 e 5, avranno solo un impatto marginale sul compito di controllo esperito dall'Autorità cantonale, ritenuto che, per l'elaborazione delle domande dei permessi dei lavoratori britannici, a differenza dell'esame a cui sono sottoposti i cittadini provenienti da Stati terzi che intendono accedere al mercato del lavoro del nostro Paese, viene meno un onere di verifica non indifferente. Difatti, nel caso dei cittadini britannici non verranno esaminate la priorità su base individuale per i lavoratori dipendenti come neppure i requisiti personali relativi alle qualifiche professionali e l'interesse economico su base individuali, sia per i lavoratori dipendenti che per quelli indipendenti.

Tutti i contenuti dell'Accordo in parola sono pertanto salutati positivamente, ad eccezione della riserva inerente all'art. 11 sul Comitato misto, che a nostro avviso, come suindicato, necessita di essere completato inserendo l'indicazione che la fissazione dei contingenti inerenti ai lavoratori britannici non dipende da questo gremio ma è di competenza esclusiva del Consiglio federale.

Vogliate gradire, gentili signore ed egregi signori, l'espressione della nostra stima.


Il Presidente:



Christian Vitta

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Cancelliere:



Arnaldo Coduri

Copia per conoscenza a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Dipartimento delle finanze e dell'economia (dfe-dir@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch);
- Sezione della popolazione (di-sp.direzione@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch);
- Pubblicazione in Internet.